

Allegato C ordinanza

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROGETTAZIONI RICOMPRESSE NEL
FONDO PROGETTAZIONE

eseguiti, avvalendosi dei Settori regionali, dal Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico ex. D.L. 91/2014

PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO

La legge n. 221 del 28.12.2015, all'art. 55, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «**Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**» di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.

Sempre il citato articolo 55 dispone che il funzionamento del fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio. In attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 14.07.2016 "*Modalità di funzionamento del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*". Tale DPCM prevede che sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Tale articolo 7, comma 2, prevede che "L'attuazione degli interventi e' assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116".

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori.

Le presenti disposizioni disciplinano l'operato degli Uffici regionali, di cui si avvale il Presidente-Commissario di Governo, per attuare la progettazione di alcuni degli interventi previsti dal Fondo, con l'utilizzo motivato delle deroghe normative di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 91/2014.

Con decreto del MATTM del 12.11.2018, adottato ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.C.M. 14.07.2016, è stato approvato l'elenco degli interventi contro il dissesto idrogeologico relativo alla Regione Toscana, la cui progettazione è finanziata a valere sulle disponibilità del Fondo.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli Uffici regionali, di cui si avvale il Commissario di governo per l'esecuzione delle progettazioni finanziate dal Fondo.

2. A tali opere si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
3. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che il Settore regionale può utilizzare nella progettazione dell'intervento.

ART. 2 – UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

1. Il Commissario di Governo si avvale, dei seguenti settori della Regione Toscana, che costituiscono ufficio proprio del Commissario:

- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile:
 - Settore Assetto Idrogeologico
 - Settori del Genio civile territorialmente competenti

- Direzione Programmazione e Bilancio:
 - Settore Contabilità

- Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali:
 - Settore Attività Legislativa e Giuridica

- Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
 - Settore Contratti

2. Il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra costituito, è svolto dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Ufficio del Commissario emanare eventuali modalità operative per lo svolgimento delle attività previste dalle presenti disposizioni.

4. Per ogni intervento del Fondo è individuato, dal Commissario, il Settore Regionale di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo (di seguito "settore regionale").

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Fondo, come esplicitato all'art. 1, del DPCM 14.07.2016 è diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili.

2. Per l'attuazione della progettazione degli interventi del Fondo riferiti al Commissario, questi si avvale del settore regionale per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni. Il settore regionale opera in nome e per conto del Commissario assumendo la competenza in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, ove necessario e con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento, così come disciplinate dalle presenti disposizioni. Gli atti posti in essere dai settori regionali di cui si avvale il Commissario indicano espressamente che gli stessi sono emanati in nome e per conto del Commissario di governo.

3. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse ai sensi del successivo art. 4; salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa.

4. Ciascun settore regionale, per ogni intervento di propria competenza, costituisce il gruppo di progettazione e lo comunica al Settore Assetto Idrogeologico ed al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario. Qualora il settore regionale, nell'ambito del gruppo di progettazione, abbia necessità di personale non appartenente alla propria struttura ne dà comunicazione al Coordinatore che

provvede alla costituzione del gruppo di progettazione con proprio atto, previo assenso del Direttore di assegnazione del dipendente, qualora sia necessario personale di altre Direzioni regionali.

5. Ove non siano di competenza del dirigente responsabile del settore regionale, sono a carico del Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi del comma precedente, tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

ART. 4 – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il finanziamento del fondo e' finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori (non già redatti).

2. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, avvenuta con il citato decreto MATTM del 12.11.2018, salvo che per le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, per i quali possono essere riconosciuti gli incarichi di progettazione già conferiti a far data dal 15 settembre 2015.

3. Il Settore regionale, entro 30 giorni dall'adozione delle presenti disposizioni, comunica al Settore Assetto Idrogeologico l'esito della verifica di cui al comma precedente, nonché, con riferimento alle aliquote indicate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 14.07.2016 e ai livelli progettuali eventualmente già disponibili, l'entità del finanziamento concesso, eventualmente rideterminandolo in diminuzione, in funzione dei livelli progettuali mancanti (a prescindere che un livello successivo venga omissis). Tale valutazione può essere rivista con il proseguire delle progettazioni in funzione del quadro economico dell'intervento, fermo restando il limite superiore individuato dal decreto del MATTM.

5. Fermo restando l'importo massimo del finanziamento così come sopra determinato è facoltà del settore regionale, qualora proceda all'elaborazione di più di un livello di progettazione a valere del fondo, di ripartire, previa adeguata motivazione, le spese in modo diverso dalle sopra citate aliquote, tra i livelli progettuali da redigere.

6. Il riferimento per individuare il corrispettivo per gli interventi dovrà essere il prezzario regionale. Per le voci di lavorazione ivi mancanti, si dovrà provvedere all'elaborazione delle relative analisi, sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero ricorrere a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento. Di ciò è data evidenza negli elaborati progettuali.

7. I progetti non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori. Tali opere andranno identificate e quantificate come categoria a parte nei computi metrici delle progettazioni.

8. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogati ai sensi dell'art. 113 commi 2 e ss. D.Lgs. 50/2016. Tali incentivi sono riportati tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento nella misura prevista dal citato art. 113 comma 2.

9. Il settore regionale può applicare la facoltà prevista dall'art. 23 comma 4 D. Lgs. 50/2016 che consente di omettere uno o entrambi dei primi due livelli di progettazione previsti dal comma 1 del medesimo articolo, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissis, salvaguardando la qualità della progettazione.

10. Il settore regionale può sottoporre a verifica soltanto il livello progettuale posto a base di gara, esplicitando la motivazione per la quale ritenga di omettere la verifica di uno o più livelli progettuali.

11. Resta ferma la procedura per la validazione dei progetti di cui all'art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

12. Fermo restando l'importo complessivo previsto per la progettazione dal Fondo, il settore regionale, valutate le circostanze, può proporre al Coordinatore l'attuazione della progettazione anche per stralci funzionali ove ne ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. In caso di accoglimento della richiesta, le presenti disposizioni si applicano singolarmente ad ogni stralcio funzionale.

ART. 5 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. Il settore regionale, ai fini dell'approvazione del progetto convoca conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 45 giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora si proceda ai sensi del successivo comma 5 la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURT un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni. Le osservazioni degli interessati sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

La comunicazione agli interessati dell'indizione della conferenza di cui all'art. 14, comma 5, della L. 241/90 è assolta mediante contestuale pubblicazione della convocazione o di un apposito avviso sul sito internet della Regione Toscana, al quale gli interessati possono produrre le proprie osservazioni scritte entro il termine ivi indicato e, comunque, in caso di conferenza simultanea, non oltre quarantotto ore prima della prima seduta della conferenza.

3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, fatti salvi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, è costituita dall'ordinanza commissariale di approvazione del progetto, alla quale verrà allegato il verbale della conferenza.

L'ordinanza dovrà essere pubblicata, per 15 giorni, sull'albo pretorio del Comune interessato ed è altresì pubblicata sul BURT.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza alle altre Amministrazioni interessate.

In caso di determinazione assunta sulla base delle posizioni prevalenti, per consentire l'eventuale espressione di dissensi qualificati, l'atto di adozione dovrà precisare che ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 e 14 quinquies comma 1, l'efficacia della determinazione è sospesa per 10 gg a far data della sua comunicazione alle Amministrazioni interessate, trascorsi i quali, senza che sia presentata

opposizione dalle Amministrazioni indicate all'art. 14-quinquies comma 1, la determinazione diventa efficace. In caso di opposizione la determina viene inviata al Commissario affinché valuti l'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 comma 6 D.L.91/2014 conv. in L. 116/2014.

4 I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o qualora non si proceda tramite conferenza di servizi, in deroga ai termini della vigente normativa statale e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e si provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, si segue la procedura di cui ai precedenti commi e il progetto, approvato e autorizzato dal Commissario ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L. 91/2014, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o opposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'approvazione del progetto dà atto degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Qualora un progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 è acquisita e valutata ai fini dell'ordinanza di approvazione del progetto.

7. La variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, oltre che con la procedura di cui al comma 5, può essere altresì disposta con le procedure ordinarie, nonché mediante conferenza di servizi sul progetto preliminare con le stesse modalità previste ai commi precedenti.

8. Gli atti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dovranno espressamente prevedere che ciò non comporta dichiarazione di pubblica utilità. Tale dichiarazione potrà essere effettuata in sede di nuova approvazione del progetto esecutivo, che dia atto della copertura economica dell'intervento e degli esiti delle procedure di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

ART. 6 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico che sono ridotti a 30 giorni.

ART. 7 – ESPROPRI

1. Per gli interventi attuati direttamente dal sottoscritto avvalendosi dei Settori regionali, il Commissario di governo svolge il ruolo di Autorità espropriante.

2. In deroga all'art. 6 D.P.R. 327/2001 e per ragioni di snellezza e celerità operativa nello svolgimento dei necessari procedimenti espropriativi, è individuato come ufficio per le espropriazioni il settore specifico di riferimento di cui il Commissario si avvale per l'esecuzione dell'intervento come stabilito dagli atti commissariali e, come titolare del predetto ufficio, il dirigente del medesimo settore di riferimento, che è pertanto competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati gli atti che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento quali: decreto di esproprio, atto di cessione,

provvedimenti di acquisizione e di retrocessione, decreto di costituzione di servitù, che sono di competenza del Commissario.

3. Ai sensi dell'art. 44 del DPR 327/2001, le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Ai proprietari di tali aree è corrisposto una indennità pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area. Tale indennità può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Per il calcolo di tale indennità si fa riferimento alle modalità definite dalla Regione Toscana, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Il Responsabile unico del procedimento dovrà richiedere il codice CIG con riferimento alla Stazione Appaltante "UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO" (Codice AUSA 0000249855), C.F.: 94200620485". Il CUP dovrà essere richiesto con riferimento all'Unità Organizzativa, afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata "COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE TOSCANA" C.F.: 94200620485.

2. Per gli affidamenti il settore regionale applica, con le precisazioni di cui alle presenti disposizioni, le indicazioni, le modalità operative, le fasi delle procedure di affidamento, nonché i criteri per le nomine dei membri delle commissioni giudicatrici interne, vigenti in Regione Toscana, avvalendosi del corrispondente personale regionale, ivi compreso il Presidente di Gara e l'Ufficiale Rogante.

In particolare sono di competenza del Dirigente responsabile del Settore regionale, in qualità di dirigente responsabile del contratto, i decreti di nomina della Commissione di aggiudicazione, di approvazione dei verbali di gara e dell'elenco degli ammessi e degli esclusi, mentre sono riservati al Commissario, che vi provvede con propria ordinanza, l'indizione di gara e l'aggiudicazione (sia non efficace che efficace).

3. Il Commissario di Governo, quale organo straordinario dello Stato con la funzione di progettare le opere previste dal Fondo, non è soggetto agli obblighi di programmazione di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - MONITORAGGIO E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi del Fondo sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni e del cronoprogramma di attuazione.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà inserire e aggiornare il cronoprogramma di attuazione in MONITOSCANA inserendo tempestivamente le date effettive e comunque trasmettere al Settore Assetto Idrogeologico, quando ne venga fatta richiesta, lo stato di attuazione dell'intervento. Il R.U.P. fornisce tempestivamente al Settore Assetto Idrogeologico tutte le informazioni richieste e necessarie ai fini della sua attività, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dall'Ufficio del Commissario, ed in particolare, entro 10 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti, trasmette:

a) la nomina del RUP

b) gli atti di affidamento della progettazione e/o di eventuali servizi;

c) l'atto di approvazione dei vari livelli progettuali;

Il R.U.P. comunica tempestivamente al Settore Assetto Idrogeologico ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni comunicando le date previste aggiornate. In tal caso il

R.U.P. provvederà a modificare il cronoprogramma di MONITOSCANA aggiornando le date previste.

Il R.U.P. cura l'aggiornamento, in raccordo con il monitoraggio effettuato dal Settore Assetto Idrogeologico di cui al comma successivo, della piattaforma ReNDiS.

3. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo, compresa la scheda compilata bimestralmente dai RUP, sono trasmesse, a cura del R.U.P., al Settore Assetto Idrogeologico al fine di provvedere agli adempimenti di monitoraggio, di cui al sistema BDU-SGP, oltre alle relazioni ex art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 ed ex art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché la relazione semestrale di cui all'art. 6 comma 1, del decreto MATTM del 12.11.2018.

ART. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E EROGAZIONE

1. Le liquidazioni saranno effettuate dal Commissario, relativamente agli interventi di cui al Fondo, a valere sulla contabilità speciale n. 5588 denominata “C S RISCHIO IDROGEOL TOSCANA”.

Le fatture elettroniche intestate a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione del codice CIG, del codice CUP (ove previsto) e del numero di contabilità speciale.

Inoltre, per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", l'affidatario, qualora soggetto a tale disposizione, nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Contestualmente alla stipula del contratto dovranno essere comunicati all'affidatario i campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA.

2. Qualora esigenze di celerità, economicità ed efficienza del procedimento rendano preferibile che alcune spese previste nel quadro economico degli interventi siano anticipate dalla Regione Toscana, il settore regionale, sulla base dei giustificativi di spesa intestati alla Regione, provvederà a chiederne il rimborso.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE

1. Per ogni intervento di propria competenza il Settore regionale carica sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al successivo comma 2, e, in ogni caso, non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.

2. Sulla piattaforma dovrà essere caricata la seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale in relazione a quanto già erogato dal Commissario:

- Quadro economico aggiornato dell'opera;
- Atti di approvazione del progetto;
- Atti di affidamento dei servizi;
- Contratti;
- Verbale di consegna dei servizi;
- Stati di Avanzamento dei servizi;
- Certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità dei servizi
- Atti di impegno e liquidazione;
- Mandati di pagamenti quietanzati;
- Fatture di pagamento quietanzate e documento attestante la regolarità contributiva;

3. La documentazione trasmessa viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Qualora dalle verifiche operate dal Settore Contabilità si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del Settore regionale per l'integrazione della documentazione